

# **NORME PER LA TESI DI LAUREA MAGISTRALE**

## **Corso di Laurea Magistrale in Lingua e Cultura Italiane per Stranieri**

Approvate dal Consiglio di Corso di Studio il 15.11.2012 e modificate il 03.04.2014 e il 17.07.2014 e il 28/06/2019

Fermo restando quanto disposto nelle norme generali del Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di corso di studio della Laurea Magistrale in Lingua e Cultura Italiane per Stranieri stabilisce quanto segue:

### **Art. 1**

Gli studenti concordano con un Relatore l'argomento dell'elaborato scritto in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Studio.

### **Art. 2**

Il Relatore deve svolgere attività di ricerca coerente con gli obiettivi del corso e può essere un professore ordinario, associato o un ricercatore afferente al Dipartimento, ma può essere anche un docente dell'Ateneo titolare di una mutuaione esterna per l'anno accademico di riferimento.

Il Correlatore, la cui presenza è obbligatoria, può essere anche un Cultore della materia o un docente o ricercatore di altro Ateneo, anche straniero.

Il Relatore non deve necessariamente essere lo stesso docente con cui il candidato ha sostenuto l'esame dell'insegnamento su cui verte l'elaborato finale.

### **Art. 3**

I candidati dovranno produrre, come tesi di laurea, un elaborato scritto che preveda un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti e che si estenda per almeno 120 pagine, ad esclusione di eventuali appendici, corpora di testi, documentazione di materiale, bibliografia ed altro.

Tale elaborato dovrà presentare caratteristiche di originalità e vertere su un argomento pertinente alla lingua, cultura e cittadinanza italiane in relazione ad almeno una delle due lingue straniere o aree culturali studiate, in uno degli insegnamenti presenti nel piano di studio e di cui lo studente abbia sostenuto l'esame.

La tesi deve essere redatta in lingua italiana.

L'argomento della tesi deve essere concordato con il docente con ragionevole anticipo, comunque almeno sei mesi prima della presentazione della domanda di laurea. Il candidato deve organizzare in modo responsabile i tempi della sua ricerca e presentare le varie parti della tesi con cadenza regolare e graduale, assicurandosi che

il Relatore, al momento della presentazione definitiva della domanda di laurea, abbia tutti gli elementi per fare un bilancio compiuto del lavoro svolto, potendo contare su una redazione ormai pressoché completata. In ogni caso, lo studente deve presentare la versione definitiva non meno di 7 giorni prima della scadenza del possesso dei requisiti per l'ammissione alla prova finale.

#### **Art. 4**

Una parte della discussione della tesi si deve svolgere in una delle due lingue straniere inserite nel piano di studi. Il Relatore o Correlatore debbono pertanto afferire ai settori scientifico-disciplinari linguistici o letterari corrispondenti, oppure debbono certificare la loro competenza nel valutare l'abilità del candidato a sostenere parte della discussione della tesi in lingua straniera.

#### **Art. 5**

La dissertazione di laurea viene valutata sulla base di una pluralità di criteri: chiarezza testuale, consequenzialità argomentativa e correttezza formale, insieme a: originalità di risultati e acquisizione di autonomia nella conduzione della ricerca (nella ricognizione bibliografica, nella struttura e sviluppo del lavoro) così come nella stesura dell'elaborato. Sulla valutazione complessiva della tesi inciderà anche la modalità di discussione sia in italiano, sia in lingua straniera.

Alla luce di queste considerazioni dovrà essere determinato il punteggio finale, che, a norma di Regolamento Didattico di Ateneo, non è strettamente vincolato alla media ponderata degli esami sostenuti. Il voto dell'esame di laurea, pur tenendo in debito conto della media ponderata degli esami sostenuti, rapporta quest'ultima al giudizio specifico riguardante la dissertazione scritta e la sua esposizione orale in sede di discussione della tesi.

La Commissione valuterà l'opportunità di attribuire sino a un massimo di **7 punti** comprensivo del bonus per mobilità internazionale, come sotto specificato, in aggiunta al punteggio risultante dalla media ponderata degli esami.

Il bonus per mobilità internazionale viene riconosciuto agli studenti che abbiano svolto mobilità all'estero attraverso uno dei programmi di mobilità offerti dall'Ateneo di Bologna (inclusi accordi di settore e/o accordi quadro) ed abbiano ottenuto il riconoscimento di:

- **almeno 12 CFU** per un periodo di studio in mobilità presso l'Università Russa Statale per gli studi Umanistici (RSUH), l'Università Amicizia dei Popoli (RUDN) di Mosca e l'Università Statale Jugozapadnyj di KURSK – RUSSIA, l'Università Federale di Kazan;
- **almeno 9 CFU** per un periodo di studio in mobilità con progetti di scambio con la Cina (Dalian University of Foreign Languages; China's University of Political Science and Law (CULP); East China University of Science and Technology (ECUST) o il Giappone (nell'ambito degli accordi di settore con: Tokyo University of

Foreign Studies (TUFS); Junsei Educational Institution; Kurashiki University of Science and the Arts)

Nell'ambito di tutti gli altri programmi di mobilità

- **almeno 18 CFU** per un periodo di studio in mobilità per studio;

oppure

- **almeno 6 CFU** per un periodo di tirocinio in mobilità;

oppure

- **almeno 12 CFU** per un periodo di mobilità per la preparazione della prova finale (inclusi assegnatari di borse per tesi all'estero).

### **Art. 6**

Le eventuali lodi conseguite negli esami di profitto non hanno incidenza sul punteggio finale: l'eventuale aggiunta della lode al punteggio finale di 110/110 è dunque esclusivamente a discrezione dei Commissari, che, dopo aver valutato la proposta formulata in tal senso da un membro qualsiasi della Commissione, sono comunque obbligati ad esprimersi all'unanimità.

Il presente regolamento è valido per il corso di laurea magistrale ex-DM 270 e per il previgente corso di laurea specialistica ex-DM 509.

#### **NOTA IMPORTANTE:**

Un docente in congedo non può essere né relatore né correlatore.

Un docente fuori ruolo può essere sia relatore che correlatore.

Un docente in pensione non può essere relatore, può essere correlatore se dichiarato cultore della materia.

*Approvato dal Consiglio di Corso il 06.10.2011*

*Successivamente modificato il: 15.05.2014; 06.11.2015 e 28.06.2019*